



**SOCIETA' DELLA SALUTE
DELLA VALDINIEVOLE**

Via Cesare Battisti, 31 51017 – Pescia (PT)
Codice Fiscale 91025730473

DETERMINA DEL DIRETTORE n. 69 del 20.11.2020

Oggetto: Indizione procedura negoziata senza bando ex art. 63 D. Lgs. 50/2016 s.m.i e art. 1 co. 2 D. L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, previa manifestazione di interesse per il “Rafforzamento e potenziamento del servizio di presa in carico dei nuclei beneficiari della misura nazionale di contrasto alla povertà (Rdc – Reddito di cittadinanza), in attuazione delle linee guida per l’impiego della Quota Servizi Fondo Povertà”. Determina a contrarre. Competenze SUA e pubblicità legale ai sensi dell'art. 73 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 3 del D.M. 2 dicembre 2016. Autorizzazione Indizione e impegni di spesa.

Visto di regolarità contabile ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile dell’Area Funzionale Tecnico Amministrativa

Dott. Giovanni Natali

(Firmato in originale)

IL DIRETTORE

Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 4 del 24.05.2019, con il quale la dott.ssa Patrizia Baldi è stata nominata Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest’ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie di cui all’art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L. R .n. 40/2005 s.m.i., e la gestione all’interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con la delibera dell’Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell’Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della Delibera dell’Assemblea dei Soci n. 2 del 20.02.2020 avente ad oggetto: “Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d’atto della ratifica da parte di Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole”;

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 con la quale è stata assunta la decisione di procedere, a far data dall'01.01.2011, all'assunzione della gestione diretta dei servizi sociali e socio-sanitari da parte di questo Consorzio;

Vista la delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 1748 del 19.12.2019 ad oggetto: "Governance Territoriale dell'Azienda USL Toscana Centro – applicazione in via sperimentale della DGRT 269/2019;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 4 del 20.02.2020 "Bilancio Preventivo Economico anno 2020, pluriennale 2020 – 2022 e Piano Programma 2020. Approvazione";

Vista la determina del Direttore n. 24 del 22.04.2020 avente per oggetto: "Assegnazione dei budget a seguito dell'approvazione del Bilancio preventivo economico anno 2020 avvenuto con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 04 del 20.02.2020. Adozione";

Vista la delibera n. 6 del 25 maggio 2020, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di Salute 2020-2022 che include il Piano Operativo Annuale 2020;

Vista la determina SdS n. 57 del 26.08.2020 recante "Piano degli obiettivi della Società della Salute della Valdinievole anno 2020. Approvazione";

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci della SdS n. 7 del 25.05.2011 "Regolamento di Organizzazione della Società della Salute della Valdinievole. Approvazione";

Premesso che:

- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con la Legge di stabilità 2016 (Legge 28.12.2015 n. 208, art. 1, comma 386) ha istituito il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;
- il Fondo è destinato a garantire il graduale raggiungimento di livelli essenziali di prestazioni riferiti ai servizi per l'accesso al Reddito di cittadinanza, per la valutazione del bisogno, per la progettazione personalizzata, inclusiva dei sostegni che si affiancano al beneficio economico;
- una parte del Fondo è destinata agli Ambiti territoriali sociali delle Regioni al fine di rafforzare il servizio sociale professionale, di rafforzare gli interventi di inclusione, di potenziare i punti di accesso alle misure di inclusione;

Richiamato il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18 maggio 2018 (G. U. 55 del 6 luglio 2018) che ripartisce fra le Regioni le risorse destinate al finanziamento dei servizi territoriali (Quota Servizi Fondo Povertà);

Visto che in data 19.10.2018 la DG Inclusione Divisione 4 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato alla SdS Valdinievole una nota con oggetto "Trasferimento delle risorse finanziarie Fondo Povertà 2018 - Quota Servizi", con la quale sono state assegnate alla SdS Valdinievole risorse per un totale di 453.978,53 euro;

Visto il Piano regionale di contrasto alla povertà di cui alla DGR n. 998 del 10 settembre 2018 che prevede tra gli obiettivi strategici, la programmazione degli interventi di:

- rafforzamento del processo di presa in carico;
- promozione per l'attivazione e il rafforzamento di reti;
- sviluppo dell'infrastruttura territoriale per garantire il Reddito d'Inclusione (ora Reddito di Cittadinanza) come Livello Essenziale di Prestazioni (LEP);

Visto il Decreto Legge 28.01.2019 n. 4 recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni” convertito, con modificazioni, dalla Legge 28.03.2019 n. 26 e in particolare l’art. 4 che, tra l’altro:

- condiziona l’erogazione del beneficio economico ai beneficiari della misura alla dichiarazione di disponibilità al lavoro e all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale;
- definisce le modalità di tale adesione individuando i beneficiari tenuti agli obblighi, coloro che devono essere convocati dai Centri per l’impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro e coloro che devono essere convocati dai servizi dei comuni competenti in materia di contrasto alla povertà per la sottoscrizione dei Patti per l’inclusione sociale;
- stabilisce che il beneficiario è tenuto ad offrire nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività da svolgere presso il comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore non inferiore a otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero di sedici ore complessive settimanali;

Vista la Delibera della Giunta Esecutiva della SdS Valdinievole n. 14 del 17.04.2019 avente ad oggetto “Quota servizi Fondo Povertà 2018. Approvazione Documento Programmatico”;

Visto il Decreto 22 ottobre 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali “Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività”;

Preso atto delle Linee Guida per l’impiego della “Quota servizi del Fondo Povertà – annualità 2018 e 2019”, destinate al finanziamento dei servizi per l’accesso al Reddito di Cittadinanza, per la valutazione multidimensionale finalizzata a identificare i bisogni del nucleo familiare e per i sostegni da individuare nel progetto personalizzato;

Vista che in data 07.08.2019 la DG Inclusione Divisione 4 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha inviato alla SdS Valdinievole una nota con oggetto “Trasmissione del Decreto Direttoriale di pagamento della Quota Servizi del Fondo Povertà”, con la quale sono state assegnate alla SdS Valdinievole risorse per un totale di 582.923,00 €;

Dato atto che tale finanziamento è volto da una parte a garantire e potenziare il Servizio sociale professionale per la presa in carico, la valutazione multidimensionale, la condivisione del Patto di Inclusione Sociale, l’attivazione di interventi a sostegno dei nuclei familiari a favore dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza, dall’altra all’attuazione dei PUC;

Richiamato il Decreto del Direttore Generale per la Lotta alla povertà e per la programmazione sociale del 27 settembre 2019, con cui è stato adottato l’Avviso pubblico n. 1/2019 PaIS;

Visto che suddetto Avviso prevede che “le proposte progettuali dovranno porsi in linea di continuità con gli interventi già valutati e ammessi a finanziamento attraverso l’Avviso 3/2016, con la stessa struttura e le stesse finalità e dovranno essere coerenti con le Linee guida per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale”;

Ritenuto opportuno e necessario proseguire il processo di inclusione a favore dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza e di coloro che si trovano in condizioni di povertà e di esclusione sociale attraverso il potenziamento dei seguenti servizi:

- Rafforzamento del Servizio Sociale professionale;
- Potenziamento dell’Equipe Multidisciplinare;

- Coordinamento;

Richiamato l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, che stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici l'ente debba, con una determina a contrarre, individuare gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto pertanto:

- di procedere con un affidamento per la durata di 18 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, con indizione di una procedura negoziata senza bando ex art. 63 D. Lgs. 50/2016 s.m.i e art.1 co. 2 D. L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, previa manifestazione di interesse sul portale START;
- di utilizzare il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto le caratteristiche dell'appalto inducono a ritenere rilevanti, ai fini dell'aggiudicazione, più aspetti qualitativi oltre al solo elemento del prezzo;

Visto il Capitolato Speciale di Appalto e lo schema di contratto, allegati al presente atto e documenti sostanziali di quest'ultimo, nei quali sono dettagliatamente descritte le regole che disciplineranno il servizio in oggetto;

Preso atto:

- che la durata del contratto è stabilita in 18 (diciotto) mesi a partire dalla data di sottoscrizione del contratto di aggiudicazione del servizio;
- che l'importo complessivo dell'appalto è pari ad €. 394.306,36 oltre IVA per i 18 mesi;

Verificato che non è attiva alcuna convenzione idonea allo scopo sulla piattaforma gestita dal CONSIP, concessionaria del Ministero delle Economia e delle Finanze per i servizi informatici pubblici, e sul sistema START creato dalla Regione Toscana alla quale poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24 comma 6, della L. 448/2001;

Appurato che la selezione debba essere riservata a tutti i soggetti individuati all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 6 del 08.03.2017 avente per oggetto: "Convenzione per l'adesione alla stazione unica appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia in funzione di Centrale di Committenza, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. I), L), M) del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.). Approvazione e autorizzazione alla sottoscrizione";

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 12 del 28.03.2018 avente per oggetto "Nuovo schema di Convenzione per l'adesione alla stazione unica appaltante (SUA) della Provincia di Pistoia in funzione di Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 3 co. 1 lett. I), L), M) e art. 37 co. 4 lett. C) del nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). Autorizzazione all'approvazione e alla sottoscrizione";

Considerato quindi che, in virtù della suddetta convenzione, la procedura concorsuale deve essere esperita dalla Stazione Appaltante Unica (SUA) istituita presso la Provincia di Pistoia ai sensi dell'art. 13 della L. 13.8.2010 n. 136;

Ritenuto pertanto di procedere all'indizione della procedura negoziata senza bando ex art. 63 D. Lgs. 50/2016 s.m.i e art.1 co. 2 D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 previa manifestazione di interesse da espletarsi sulla piattaforma START della Regione Toscana, avvalendosi della Stazione Unica Appaltante (SUA) istituita presso la Provincia di Pistoia;

Considerato che:

- gli oneri per la sicurezza nel corso dell'intero appalto sono pari a € 0 (zero) come indicato nel Capitolato Speciale;
- ai sensi dell'art. 65 del D.L. 34/2020 convertito in Legge n. 77 del 17.07.2020 fino al 31.12.2020 le stazioni appaltanti non devono effettuare il versamento del contributo a favore dell'Autorità calcolato sull'importo a base di gara;
- si rende necessario infine impegnare le spese per la controprestazione della SUA che ammontano a € 1971,53;

Considerato che, con riferimento alla gara suddetta, la pubblicazione del provvedimento sull'Albo Pretorio On line della Stazione Appaltante e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito della SdS Valdinievole soddisfa il requisito di pubblicità legale ai sensi dell'art 32 comma 1 Legge 69/2009, del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, del D. Lgs 33/2013 e del D. Lgs. 50/2016;

Visto il Piano della prevenzione della corruzione approvato con deliberazione di G.E. n. 6 del 03.02.2020 ed in particolare l'allegato A denominato "Schede di determinazione delle aree di rischio, delle misure di prevenzione, dei Responsabili dell'implementazione delle misure di prevenzione e del termine per l'implementazione";

Preso atto che, con riferimento al Piano Anticorruzione e alle schede sopra richiamate ed in particolare all'area di rischio "Affidamento lavori, servizi e forniture", relativamente all'incarico di cui trattasi si attesta:

- il rispetto delle misure di prevenzioni previste dall'art.15 del citato Piano;
- il rispetto del principio della rotazione dei contraenti;
- il rispetto delle disposizioni dettate dal Codice dei Contratti;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990;
- il rispetto degli adempimenti di trasparenza;

Preso atto che, ai fini della trasparenza e della tracciabilità dei flussi finanziari, sono stati presi i seguenti CUP (Codice Unico di Progetto): I91e18000100001 per la quota servizi fondo povertà 2018 e I91b19001210001 per la quota servizi fondo povertà 2019;

Visto quanto disposto dagli art. 71 bis "Società della salute: finalità e funzioni" e 71 novies, "Direttore della società della salute", della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 31 "Consorzi" del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il comma 5.2.4 "Il Direttore" dell'art. 5 "Organi consortili e statuto" della Convenzione della SdS che individua le competenze attribuite al Direttore della SdS;

Visto l'art. 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza", comma 3, lettera d) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del Decreti legislativo 18.08.2000 n. 267, secondo cui i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa

1. di indire, tramite la SUA della Provincia di Pistoia, la procedura negoziata senza bando ex art. 63 D. Lgs. 50/2016 s.m.i e art.1 co. 2 D. L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 previa manifestazione di interesse per il “Rafforzamento e potenziamento del servizio di presa in carico dei nuclei beneficiari della misura nazionale di contrasto alla povertà (Rdc – Reddito di cittadinanza), in attuazione delle linee guida per l’impiego della Quota Servizi Fondo Povertà”;
2. di stimare l’importo a base d’asta in €. 394.306,36 al netto di IVA, se dovuta;
3. di prenotare al Bilancio pluriennale 2020 – 2022 della SdS Valdinievole, conto economico 0602 173630 budget 02-02-177 la somma di €. 394.306,36;
4. di impegnare e liquidare alla Provincia di Pistoia, con imputazione al conto economico 0602 532200 budget 09-01-280 del bilancio preventivo economico 2020-2022, esercizio 2020 la somma di €. 1.971,53 relativa agli oneri previsti dall’accordo citato in narrativa;
5. di approvare il capitolato speciale del servizio (**Allegato A**) e lo schema di contratto (**Allegato B**) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di dichiarare che:
 - a) il servizio di cui trattasi è compreso nell’allegato IX del D. Lgs. 50/2016 e pertanto, ai sensi dell’art. 140 e seguenti dello stesso, saranno applicate soltanto se espressamente riportate nei documenti di gara le prescrizioni contenute in tale norma e nelle parti ancora vigenti del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010;
 - b) l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente e qualitativamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 sulla base dei criteri di aggiudicazione specificati nel capitolato speciale attraverso la valutazione meritocratica;
 - c) il contratto, che sarà stipulato in forma di Pubblica Amministrativa sulla base delle vigenti disposizioni di legge, ha per fine l’esecuzione del servizio in questione e per oggetto la scelta del contraente della SdS Valdinievole;
7. di disporre che i documenti di gara di competenza della SUA impongano all’impresa vincitrice di sottoscrivere per accettazione il "Codice di comportamento dei dipendenti della SdS Valdinievole” approvato con deliberazione della Giunta Comunale con deliberazione n. 11 del 03.10.2016 e scaricabile dal sito Internet di questo Ente;
8. di nominare il Responsabile dell’Area funzionale Socio - Assistenziale la dott.ssa Daniela Peccianti Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5, comma 1, della L. 7.8.1990 n. 241 per il quale si attesta l’assenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis L. 241/1990;
9. di pubblicare sul sito internet www.sdsvaldinievole.it il presente avviso unitamente a tutti gli allegati nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013 sottosezione *Bandi di Gara e Contratti*;
10. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi, a cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;
11. di trasmettere il presente provvedimento a:
 - Area Funzionale Tecnico Amministrativa;
 - SUA Provincia di Pistoia.
 - Area funzionale Socio – Assistenziale.

Il Direttore della Società della Salute della Valdinievole
Dott.ssa Patrizia Baldi
(Firmato in originale)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., e dell'art. 4, comma 3, dello statuto consortile e per "pubblicità notizia", il presente provvedimento è in pubblicazione all'Albo on line della SdS Valdinievole, secondo la normativa vigente, dal 20.11.2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

L'Addetto al servizio

.....

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Pescia,

L'Ufficio di Segreteria
